

**"Protocollo sulle Relazioni Sindacali del Gruppo Cariparma - Crédit Agricole"**

Parma, 19 gennaio 2012

tra

il Gruppo Cariparma Crédit Agricole  
Cariparma spa - FriulAdria spa - Carispezia spa - Calit srl

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo costituite dalle RSA e dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA del Gruppo Cariparma - Crédit Agricole  
Cariparma spa - FriulAdria spa - Carispezia spa - Calit srl

premesso che

- con il Protocollo 21 novembre 2008 le Parti hanno condiviso il modello delle Relazioni Sindacali ritenuto idoneo per supportare la realizzazione del Piano di Sviluppo 2008-2010;
- attraverso detto Protocollo - scaduto il 31/12/2011 - le Parti hanno agevolato un sistema di confronto che ha favorito il superamento di tensioni ed ha inquadrato la complessità delle relazioni sindacali in un insieme di regole certe compatibili con la normativa di legge e di settore;
- le Parti intendono proseguire su detto modello di relazioni sindacali, caratterizzato dal dialogo e dalla fiducia nel rapporto tra il Gruppo, le OOSLL e il personale, così da migliorare le condizioni per una collaborazione attiva, che possa consentire, in un contesto macroeconomico caratterizzato da una profonda crisi finanziaria ed economica e fermi restando i rispettivi ruoli, di realizzare, in maniera efficace, le diverse fasi connesse al Piano Strategico di Gruppo 2011-2014 in modo condiviso e costruttivo;
- in sede nazionale è stato stipulato l'accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali che ha sostituito il Testo Coordinato 13 dicembre 2003 in materia di agibilità sindacali e ha modificato, tra l'altro, l'articolo 20 del CCNL 8 dicembre 2007, valorizzando la definizione a livello di

  
D. credito    Fabi    Fisa    Fisac    Sinfibus    Ugl Credito    Uilca

Gruppo di specifici Protocolli di Intesa finalizzati a disciplinare le materie demandate al secondo livello di contrattazione, nel rispetto dei principi di non duplicazione e sovrapposizione nelle sedi aziendali;

- in data 24/10/2011, sempre in sede nazionale, è stato stipulato l'accordo quadro sugli assetti contrattuali, che ha dichiarato come l'attuale andamento dell'economia e dei mercati finanziari, richiede un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni, che fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l'occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato.
- sulla base delle suddette previsioni e dell'esperienza maturata nell'applicazione del sistema citato le Parti hanno condiviso di procedere ad un aggiornamento delle attuali regole anche attraverso un rilancio degli organismi bilaterali - in coerenza anche di quanto previsto dal suddetto accordo quadro - cui affidare l'individuazione, sulle materie di pertinenza, di linee di indirizzo valide per l'intero Gruppo;
- quanto convenuto nel presente accordo, sostituisce in maniera integrale il "Protocollo sulle Relazioni Industriali del Gruppo Cariparma - Crédit Agricole del 21 novembre 2008" e l'allegato allo stesso di cui al verbale di accordo del 3 marzo 2009.

le Parti convengono

#### Art. 1


1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

### CAPITOLO I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 2 – Delegazione Sindacale di Gruppo

1. In applicazione dell'art. 20, comma 1, del CCNL 8 dicembre 2007, modificato dall'Accordo nazionale 7 luglio 2010, alla Delegazione Sindacale di Gruppo viene assegnata la funzione di stipulare intese vincolanti per tutte le Società del Gruppo e le rispettive OO.SS. nelle seguenti materie:
  - premio aziendale
  - previdenza complementare
  - assistenza sanitaria

Dircredito Fabi Fiba Fisac Simub Ug Credito Uilca



- garanzie volte alla sicurezza del lavoro
- tutela delle condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro

Oltre a:

- svolgimento a livello di gruppo delle procedure aziendali in tema di sistema incentivante, formazione, valutazioni professionali, sviluppo professionale, inquadramenti (artt. 46, 66, 70, 76, 80, 84 ccnl)
  - svolgimento procedure di Gruppo di cui agli artt. 18 e 19 ccnl
  - mobilità infragruppo (art. 16 ccnl – distacco del personale), anche al di fuori di ristrutturazioni/riorganizzazioni o tensioni occupazionali (di cui agli artt. 15, 18 e 19 ccnl)
  - altre materie demandate al confronto a livello di Gruppo dal ccnl in fase di rinnovo o dalla Legge in conformità a quanto previsto dall'art. 1, secondo alinea, dell'Accordo quadro sugli assetti contrattuali del 24 ottobre 2011
  - comunicazioni inerenti la stipulazione di nuovi appalti/rinnovo degli appalti in essere (art. 17 ccnl – appalti) e le articolazioni di orari di lavoro (art. 21 ccnl – procedura in tema di orari di lavoro)
  - linee guida e principi di applicazione degli impianti ed apparecchiature di controllo (art. 4 l. n. 300/1970 – impianti audiovisivi)
  - regolamentazione integrativa delle assemblee.
2. Nei casi di cui sopra, potrà essere richiesta, a livello di singola Azienda, una verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di Gruppo.
  3. A livello di Gruppo vengono inoltre previsti due incontri informativi, a cadenza semestrale posticipata. Nel corso di detti incontri verranno comunicati alla Delegazione Sindacale di Gruppo, tempo per tempo, a seconda delle occasioni, una serie di dati ed elementi, a preventivo e consuntivo, riguardanti i dati di bilancio, gli andamenti periodici, il posizionamento dei canali di business, le politiche dei costi e degli investimenti, la realizzazione del Piano Strategico 2011-2014, le macro linee di sviluppo e le possibili criticità contingenti o di prospettiva, l'andamento dei mercati e del presidio dei territori in cui operano le società, il contesto economico interno ed internazionale, i progetti e le sperimentazioni.
  4. La Delegazione Sindacale di Gruppo è composta nel numero massimo di Dirigenti Sindacali dipendenti di Aziende facenti parte del Gruppo, previsti per ciascuna Organizzazione Sindacale dall'art. 25 dall'Accordo 7 luglio 2010.

Di Credito    Fabi    Fisac    Sinfub    Uil Credito    Uilca

### Art. 3 – Organismi paritetici

1. Vengono costituiti Organismi Paritetici a livello di Gruppo su tematiche predefinite quali la responsabilità sociale d'impresa e l'assistenza sanitaria. Pertanto vengono costituiti i seguenti Organismi:

- Commissione sulla Responsabilità Sociale di Impresa;
- Commissione su Assistenza Sanitaria di Gruppo.

2. L'operatività degli Organismi paritetici si articola in attività di osservazione, analisi e studio, progettazione e proposizione.

Più in particolare:

a) La Commissione sulla Responsabilità Sociale di Impresa viene costituita al fine di studiare, analizzare, progettare e proporre soluzioni a sostegno del benessere dei dipendenti e dell'organizzazione aziendale nell'ambito dei tre pilastri (economico, sociale, ambientale) contenuti anche nel Progetto FRED, avvalendosi altresì delle evidenze emerse dai "Tavoli di ascolto" organizzati nell'ambito del Progetto stesso.


Il presente accordo stabilisce che tale Commissione si occupi delle seguenti tematiche:


- promozione del benessere individuale ed organizzativo, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile ed agli strumenti di indirizzo dell'attività commerciale;
- implementazione di pratiche partecipative per migliorare il dialogo e la qualità della comunicazione all'interno dell'Azienda, e per favorire lo spirito di collaborazione, l'equità e lo sviluppo delle competenze, azioni positive e pari opportunità;
- politiche di conciliazione tempi di lavoro e famiglia;
- politiche a favore della conciliazione fra sostenibilità ambientale e mobilità.

b) alla Commissione sull'Assistenza Sanitaria di Gruppo, viene demandata l'analisi delle diverse situazioni esistenti a livello aziendale in materia, al fine di verificare la possibilità di addivenire, a partire dall'anno 2013, alla migliore soluzione possibile che consenta una piena omogeneità di prestazioni per i dipendenti del Gruppo. Detta Commissione dovrà esaurire la propria attività entro il 30 giugno 2012.

3. Gli organismi paritetici sono composti da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria, individuati nell'ambito della Delegazione Sindacale di Gruppo e dai designati Aziendali. In via eccezionale, i componenti la Commissione sull'assistenza sanitaria di Gruppo, potranno farsi assistere da un dirigente sindacale esperto della materia anche non dipendente dalle Aziende del Gruppo.

Ugl Credito    Fibi    Fiba    Fisac    Sintub    Ugl Credito    Uilca





- 4 Le Commissioni potranno essere convocate su richiesta anche di una delle Parti e provvederanno ad una relazione periodica semestrale delle attività svolte alle Delegazioni di Gruppo.

#### Art. 4 – Delegazione Sindacale Aziendale

1. Il confronto a livello aziendale si esprime in coerenza con le previsioni di legge e della contrattazione collettiva di primo e secondo livello in vigore presso le Società del Gruppo, fermo restando il presente Protocollo.
2. Anche a livello di Azienda vengono inoltre previsti due incontri informativi, a cadenza semestrale posticipata, nel corso dei quali verranno fornite, di massima, le stesse tipologie di informative di cui al precedente art.2 comma 3, relative all'Azienda di riferimento.  
Al riguardo, resta inteso che, con tali informative, si intenderà assolto l'art.10 paragrafo a) Prospettive strategiche del CCNL 8/12/2007, per le parti già trattate.
3. La Delegazione Sindacale Aziendale è composta, per ciascuna Organizzazione Sindacale, da un numero massimo di dirigenti sindacali - determinato dall'art.26, comma 5 del CCNL 8/12/2007, modificato dall'Accordo nazionale del 7 luglio 2010 - appartenenti alla Segreteria dell'Organo di Coordinamento e/o Dirigenti di Rappresentanza Sindacale Aziendale.


#### Art. 5 – Incontri a livello territoriale

1. Le semestrali ai sensi dell'art.11 ccnl suddetto saranno tenute presso la singola Direzione Territoriale o Centrale (ovvero a livello di Direzione Centrale per Carispezia), dalla Direzione Territoriale stessa e dalla struttura di Governo delle Relazioni Industriali.  
La richiesta di semestrale deve essere inoltrata a mezzo di messaggio elettronico indirizzato a [sindacale@cariparma.it](mailto:sindacale@cariparma.it) e alle caselle di ufficio della Direzione Interessata.

#### Art. 6 – Riservatezza delle informazioni

1. Considerata la riservatezza ed il valore strategico dei temi che saranno affrontati negli incontri di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni che il Gruppo/le Società dichiareranno preliminarmente riservate non potranno essere divulgate, fatte comunque salve, di norma, le informative relative a procedure che comportino ricadute sul personale.

Dirredito Fabi Fiba Fisac Sinfub Uil credito Uilca



**CAPITOLO II – LIBERTA' SINDACALI**

**Art. 7 – Permessi Aziendali di Gruppo**

1. Le parti con l'obiettivo di supportare, nel rispetto delle Leggi e in coerenza con l'accordo del 7 luglio 2010, il presente Protocollo e per consentirne il funzionamento definiscono regole certe e condivise per disciplinare internamente le agibilità sindacali.

**Art. 8 - Distacco di Gruppo**

1. Per svolgere l'attività prevista dal presente Protocollo, il Gruppo riconoscerà alle Organizzazioni sindacali, firmatarie del protocollo, la possibilità di distaccare a tempo pieno i Segretari degli Organi di Coordinamento (che rivestano la carica di Dirigente Rsa e costituiscano componenti abituali della Delegazione sindacale a livello di Gruppo della Sigla di appartenenza), sulla base della seguente tabella:

Livelli di rappresentatività		
Fino al 5% n. dipendenti Gruppo	Oltre 5% - fino al 10% n. dipendenti Gruppo	Oltre il 10% n. dipendenti Gruppo
0	1	2

2. Il distacco copre l'assenza continuativa, non saltuaria, dal servizio per tutti i giorni dell'anno solare. Le Segreterie degli Organi di Coordinamento comunicano congiuntamente nel mese di gennaio alla Struttura di governo delle Relazioni Industriali di Gruppo – [sindacale@cariparma.it](mailto:sindacale@cariparma.it) - il nominativo che fruirà del distacco di Gruppo.
3. Non sono ammesse variazioni entro l'anno corrente salvo le seguenti cause tassative:
  - cessazione dal servizio
  - perdita carica sindacale
  - lunga assenza
4. E' inoltre ammessa la possibilità di variazione, nel limite massimo di quattro volte per anno, con riferimento al solo secondo nominativo come sopra individuato e distaccato, per un periodo minimo di tre mesi di distacco.
5. Il numero dei distacchi è calcolato sulla base degli organici e degli iscritti , entrambi rilevati

Diripredito    Fabi    Fiba    Fisac    Sinfub    Ugl Credito    Uilca

al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Art. 9 – Permessi “protocollo relazioni industriali” (di seguito “permessi monte ore protocollo”)**

1. In base al numero degli iscritti e della conseguente percentuale di rappresentatività espressa al 31 dicembre dell'anno precedente, il Gruppo concede ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria - a condizione che abbia costituito almeno un Organo di Coordinamento all'interno di un'Azienda del Gruppo - un monte ore annuale di permessi retribuiti (di seguito “monte PRI”), secondo i seguenti criteri:

- una dotazione di base di 500 ore per ciascuna organizzazione sindacale;
- una dotazione integrativa di 500 ore fruibile esclusivamente da un Segretario dell'Organo di Coordinamento (che rivesta la carica di Rsa e costituisca componente abituale della Delegazione Sindacale a livello di Gruppo e/o di Azienda della Sigla di appartenenza) delle organizzazioni sindacali che si collochino nella fascia di rappresentatività fino al 5% di cui alla successiva tabella;
- un'ulteriore dotazione integrativa per iscritto in funzione della collocazione di ciascuna organizzazione sindacale in una delle fasce previste dalla seguente tabella:

Livelli di rappresentatività		
Fino al 5% n. dipendenti Gruppo	Oltre 5% - fino al 10% n. dipendenti Gruppo	Oltre il 10% n. dipendenti Gruppo
1 ora	2 ore	3 ore e 30 minuti

2. Può usufruire dei permessi aziendali di cui ai punti a) e c) solo il dipendente che riveste la carica sindacale aziendale di Dirigente della Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o di componente della Segreteria Organo di Coordinamento, che partecipi alla Delegazione di Gruppo e/o Aziendale della sigla sindacale di appartenenza.


3. Le Segreterie degli Organi di Coordinamento comunicano congiuntamente nel mese di gennaio alla Struttura di governo delle Relazioni Industriali di Gruppo – [sindacale@cariparma.it](mailto:sindacale@cariparma.it) – l'elenco dei nominativi abilitati a detti permessi retribuiti, specificando per questi il plafond personale assegnato su base annuale.

La comunicazione può contenere al massimo 20 nominativi abilitati a livello di Gruppo.

Non sono ammesse variazioni entro l'anno corrente salvo le seguenti cause tassative:

- cessazione dal servizio

Decredito    Fabi    Fiba    Fisac    Sinfid    Ugo Credito    Uilca



- perdita carica sindacale
- lunga assenza.

4. Il monte PRI è calcolato sulla base degli organici e degli iscritti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La struttura di governo delle Relazioni Industriali provvede a caricare nella procedura Hr sulla matricola dell'abilitato un plafond di permessi "protocollo" personale, annuale, non modificabile.
5. Detti permessi devono essere utilizzati per giustificare l'assenza dal servizio per l'intero orario di lavoro mattutino e/o pomeridiano e non possono essere utilizzati ad ore.
6. Il preavviso deve essere fornito in coerenza con le regole disposte dall'Accordo 7 luglio 2010 con riguardo alle RSA, a mezzo di messaggio elettronico inviato al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza.
7. L'eventuale residuo relativo alle sole dotazioni di permessi dell'anno 2014 potrà essere esaurito entro il mese di gennaio 2015.

**Art. 10 – Permessi incontro di Direzione**

1. Alle Delegazioni di Gruppo, di Azienda in caso di convocazione, vengono riconosciuti permessi retribuiti per l'intero orario di lavoro giornaliero, solo qualora la durata dell'incontro e il tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dello stesso e per rientrare nella abituale sede di lavoro sia superiore a 2 ore e 30 minuti.
2. Può usufruire dei permessi incontro di Direzione solo il dipendente che riveste la carica sindacale aziendale di Dirigente della Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o di componente della Segreteria Organo di Coordinamento, che partecipi alla Delegazione di Gruppo e/o Aziendale della sigla sindacale di appartenenza
3. La Segreteria dell'Organo di Coordinamento comunica nel mese di gennaio alla Struttura di governo delle Relazioni Industriali di Gruppo – [sindacale@cariparma.it](mailto:sindacale@cariparma.it) – l'elenco dei nominativi abilitati a detti permessi retribuiti.

Non sono ammesse variazioni entro l'anno corrente salvo le seguenti cause tassative:

- cessazione dal servizio
- perdita carica sindacale
- lunga assenza.

Disgredito Eabi Fiba Fisac Sinfub Ugl Credito Uilca

Ferraro  
L. 90  
Tosellini 8

Il preavviso deve essere fornito in coerenza con le regole disposte dall'Accordo 7 luglio 2010 con riguardo alle RSA.

4. Anche l'assenza dal servizio conseguente la partecipazione agli Organismi paritetici di cui all'art. 3 del presente accordo potrà essere giustificata secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo con i permessi incontro di direzione.
5. Gli incontri di direzione saranno convocati con un preavviso, di norma, di 3 giorni.


#### Dichiarazione delle Aziende del Gruppo

Le Società dichiarano che, in via del tutto eccezionale, fermo restando il numero massimo dei componenti delle delegazioni di Gruppo e/o di Azienda come sopra individuati, consentiranno, dietro preventiva richiesta della OSL interessata, la partecipazione agli incontri di Gruppo o di Azienda di un dirigente sindacale dipendente dalle Aziende del Gruppo che non sia componente abituale delle suddette delegazioni. Detto Dirigente non potrà giustificare l'assenza dal servizio con i permessi incontro direzione né potrà usufruire del rimborso spese di cui all'articolo seguente.

#### Art. 11 – Rimborso spese

1. Le Società rimborseranno le spese sostenute dai Rappresentanti Sindacali Aziendali impegnati nelle attività previste dal presente Protocollo di Relazioni Industriali secondo il criterio di un rimborso per sigla/azienda/incontro di Gruppo o di Azienda o di Organismo paritetico di cui all'art. 3 del presente accordo.
2. Il rimborso copre:
  - il viaggio di andata e ritorno dal comune di residenza al comune in cui si tiene la riunione secondo la policy aziendale in materia di mezzi di trasporto da utilizzare;
  - il pernottamento presso il comune in cui si tiene la riunione o nelle immediate vicinanze, solo nel caso in cui vi siano ragioni oggettive che impediscano il rientro al termine o nel caso in cui le riunioni finiscano dopo le 19:30 , ovvero proseguano il giorno successivo.
3. Il Rappresentante sindacale che percepisce il rimborso è indicato in anticipo dalla Sigla sindacale con segnalazione nel Registro dei partecipanti compilato all'inizio di ogni riunione.
4. Per ottenere il rimborso il Rappresentante sindacale deve seguire le ordinarie procedure

Dircredito    Fabi    Fiba    Fisac    Sinfub    Ugl Credito    Uilca



per la gestione delle trasferte in uso presso le singole Società.

**Art. 12 – Assemblee del Personale**

1. Le assemblee del personale sono regolate dall'Accordo 7 luglio 2010.
2. Nelle unità produttive che occupino meno di 3 dipendenti, l'Azienda valuterà la possibilità di consentire la partecipazione dei lavoratori, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l'unità produttiva più vicina nei casi in cui le stesse abbiano ad oggetto temi relativi alla contrattazione collettiva di primo e secondo livello.

**Dichiarazione delle Aziende del Gruppo**

Le Società individuano nel Segretario Responsabile dell'Organo di Coordinamento il Referente per quanto riguarda la gestione/fruizione dei permessi.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 13 – Verifiche**



1. Ciascuna delle Parti potrà richiedere dei momenti di verifica sull'applicabilità e sulla compatibilità di quanto previsto nel presente Protocollo, anche nel caso di variazione del perimetro societario del Gruppo.
2. In relazione a quanto sopra le Parti convengono sin d'ora d'incontrarsi ai suddetti fini successivamente al rinnovo del CCNL.

**Art. 14 - Decorrenza e scadenza**






1. Il presente accordo decorre dalla data del 1 gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2014.

\* \* \*

Gruppo Cariparma Crédit Agricole - Cariparma spa - FriulAdria spa - Carispezia spa - Calit Srl

Gruppo Cariparma Crédit Agricole Cariparma spa - FriulAdria spa - Carispezia spa - Calit Srl

 Dircredito	 Eabi	 Fiba	 Fisac	 Sinfub	 Ugl Credito	 Uilca
---	---	---	---	---	--	--

Spett.le Gruppo Cariparma Crédit Agricole  
Cariparma Spa, Friuladria Spa,  
Carispezia Spa, Calit Srl

Parma, 19 gennaio 2012

Oggetto: "ferie" ed "ex festività" dei Segretari Organi di Coordinamento delle RSA del Gruppo Cariparma – Crédit Agricole con diritto a permessi retribuiti per l'intero anno (c.d. "distacchi a tempo pieno")

Con riferimento all'oggetto, Le OOSLL firmatarie della presente comunicazione, dichiarano l'impegno di esaurire, entro l'anno di competenza, il monte ferie annuale e le "ex festività" spettanti ai Segretari degli Organi di Coordinamento con diritto a permessi retribuiti per l'intero anno (c.d. "distacchi a tempo pieno"), evitando così per le ferie l'accumulo di residui negli anni a venire e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.

Al riguardo, le sottoscritte OOSLL segnalano che gli interessati provvederanno, anno per anno, alla completa pianificazione dei quantitativi di ferie ed "ex festività" spettanti, relative all'anno di maturazione, ed al recupero delle eventuali giacenze relative agli anni precedenti entro e non oltre il 31/12/2014 (in ragione di 1/3 per ogni anno del periodo 2012-2014), con lo scopo di evitare il riporto ad anno successivo dei quantitativi spettanti.

Cordiali saluti.

La Delegazione di Gruppo - Cariparma- Crédit Agricole

Dircredito      Fabi      Fiba      Fiba      Sinfub      Ugl Credito      Uilca